

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "PRO LOCO PICARELLI A.P.S."

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 In data 8 ottobre 2016 è stata costituita con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 11 novembre 2016 al n. 1973 serie 3, l'Associazione "PRO LOCO PICARELLI", con sede legale nel Comune di Avellino alla via Penta n. 1 C.F.92098810648

1.2 La PRO LOCO PICARELLI, nell'ambito del proprio comune, può variare l'indirizzo della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto.

1.3 La "PRO LOCO PICARELLI" condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

L'associazione è costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale


La "PRO LOCO PICARELLI" (di seguito denominata Associazione) è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 3 Finalità


L'Associazione ha inoltre finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.

3.2 Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e. l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate,


Antonia Colucci





Angela Guovone





- alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
 - la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
 - la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
 - la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
 - la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
 - la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
 - la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
 - la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
 - la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
 - la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
 - l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;
 - la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;



Art. 4 Attività di interesse generale

4.1 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la programmazione e la realizzazione di attività di orientamento e/o di formazione professionale, di corsi di aggiornamento e sostegno agli studi;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, promuovendo, coordinando e realizzando iniziative e manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali, culturali, turistiche ed

enogastronomiche, anche in nome e per conto di Enti pubblici e Soggetti privati. Allo stesso modo si tenderà a sensibilizzare la popolazione residente rispetto agli scopi ambientali, culturali e turistici perseguiti dall'associazione;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sia provvedendo a fornire assistenza, tutela e informazione rispetto al fenomeno turistico, sia contribuendo ad organizzare turisticamente il paese, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, promuovendo e/o sollecitando l'abbellimento delle piazze, strade, giardini, inclusi gli spazi ricreativi ed il verde pubblico;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS attraverso la realizzazione e/o gestione di biblioteche di interesse locale e, altresì, favorendo la partecipazione dei giovani a mezzo di specifiche attività previste dalle politiche giovanili attuate dagli Enti pubblici. Ugualmente si prevedono attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale sia occupandosi del miglioramento e dello sviluppo delle attrezzature ricettive per facilitare il movimento turistico e rendere piacevole il soggiorno dei turisti, sia contribuendo ove possibile, nell'attuazione dei piani turistici previsti dalle vigenti normative;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, collaborando con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia - Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e la sua struttura operativa;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.


4.2 L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.


4.3 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto

Art. 5 Finanziamento e patrimonio

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) dai contributi dei soci;
- c) da eredità, donazioni e legati;
- d) da contributi ed elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti pubblici e privati;
- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) da contributi dell'Unione Europea;
- g) da proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- h) da erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;


Alessia Colucci


Angela Genovese

j) da entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

k) da beni mobili ed immobili di proprietà e/o provenienti da eventuali donazioni e lasciti.

5.2 Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette; essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

5.3 Ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5.4 L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

Art. 6 Soci

6.1 I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Socio fondatore è colui che ha promosso ed aderito già da subito all'iniziativa di costituzione dell'Associazione intervenendo alla stipula dell'Atto Costitutivo; egli, se in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, ha sempre diritto di voto.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'Associazione o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

6.2 I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

6.3 La qualità di Socio, nel rispetto della quota minima dell'ottanta per cento riservata ai residenti, è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

6.4 Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

6.5 I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6.6 Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

6.7 Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 Diritti e Doveri

7.1 I Soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.2 Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione, se in regola con i versamenti dell'anno in corso e in quello precedente o se Soci fondatori;

b) di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione, se in regola con i versamenti dell'anno in corso e in quello precedente o se Soci fondatori; essi devono dichiarare di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti, di non ricoprire cariche politiche ed amministrative pubbliche;

c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari dell'Associazione nonché per lo scioglimento della Associazione, se in regola con i versamenti dell'anno in corso e in quello precedente o se Soci fondatori;

d) a ricevere la tessera dell'Associazione;



e) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;

f) a frequentare i locali dell'Associazione;

g) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività.

7.3 I Soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine, di garantirne l'assetto economico e di non operare in concorrenza con le sue attività.

Art. 8 Ammissione e perdita di qualifica di Socio

8.1 L'ammissione a Socio dell'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza fatta pervenire a mezzo raccomandata o consegnata a mano. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto della quota minima dell'ottanta per cento riservata ai residenti, esamina le nuove istanze e delibera sull'ammissibilità delle richieste pervenute, nella prima seduta utile, comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, provvedendo a notificare all'interessato quanto deciso sempre a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata o consegnata a mano. Gli effetti della iscrizione, per l'esercizio dei diritti e dei doveri del Socio, decorrono dalla data indicata nella notifica di ammissione, sulla quale devono essere riportate le modalità e la data entro cui deve avvenire il pagamento dell'intera quota annuale (anno solare).

8.2 Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

8.3 La quota associativa è intrasmissibile, neppure per successione, non è rivalutabile e non deve avere carattere di temporaneità.

8.4 La qualità di Socio risulta da apposito Registro/Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8.5 La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità.

8.6 I Soci che non rassegnano le dimissioni entro il 31 dicembre, sono obbligati verso l'Associazione anche per il periodo sociale successivo.

8.7 L'esclusione di un Socio per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota annuale entro il 28 febbraio dell'anno medesimo.

8.8 L'allontanamento di un Socio per indegnità viene decisa dal Consiglio Direttivo, previo parere consultivo espresso dal Collegio dei Probiviri, validato dall'analogo Comitato Provinciale di Avellino ARCI aps; tale provvedimento sarà adottato con deliberazione motivata quando il comportamento del Socio rechi pregiudizio morale e materiale all'Associazione oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari. La delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile e la quota, eventualmente già pagata, non viene restituita.

Art. 9 Organi

9.1 Sono organi dell'Associazione:



- α) l'Assemblea dei Soci;
- β) il Consiglio Direttivo;
- γ) il Presidente;
- δ) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ε) il Collegio dei Probiviri.


Art. 10 Assemblea dei Soci


10.1 L'Assemblea dei Soci rappresenta la universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

10.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

10.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci ed esprimono il voto soltanto i Soci Fondatori e i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso e dei due anni precedenti.



Renie Colucci




Angela Genovese

10.4 Ogni Socio *votante* ha diritto ad un voto ed è consentita una sola delega dei soci *votanti*. Nella elezione del Consiglio Direttivo, i Soci possono esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze.

10.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

10.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di SETTEMBRE per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

10.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

10.8 L'Assemblea delibera, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

10.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

10.10 Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale di attività, sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

10.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provisori, con le modalità definite dal REGOLAMENTO approvato dall'Assemblea. A conclusione dei lavori entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni, si procederà alla proclamazione degli eletti.

La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora e ne fissa l'ordine del giorno.

10.12 Durante l'Assemblea le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali, per le quali è previsto il voto segreto.

10.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta, da trasmettere per fax, per posta elettronica, per raccomandata, o consegnata a mano. L'avviso di convocazione deve anche essere esposto nella sede sociale.

10.14 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti.

10.15 L'Assemblea può anche essere indetta dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo, di almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale;

10.16 L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Essa delibera, comunque, lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci votanti (si approssima all'unità per eccesso).

10.17 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

Art. 11 Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da **(tre a sette)** membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

13.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

13.4 Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha prescelto. Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo insindacabile giudizio.

Art. 14 Tesoriere

14.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti

14.2 Predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

14.3 Provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

14.4 Amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;

14.5 Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme dell'Associazione depositate presso istituti bancari

14.6 Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

14.7 È responsabile degli atti contabili dell'Associazione ed ha l'obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 15 Collegio dei Sindaci revisori

15.1 Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

15.2 Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

15.3 Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

15.4 Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

15.5 I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.



Articolo 16

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei Soci, tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, economico, giuridico ed amministrativo. Ogni Socio *vote* può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono membri effettivi, il quarto e quinto eletto sono membri supplenti. Il primo eletto assume la carica di presidente.

17.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli Soci.

17.3 L'Assemblea può demandare al Collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale Arci Aps di AVELLINO la definizione di controversie di particolare complessità, ai sensi delle norme previste dallo statuto del Comitato stesso.

Art. 18 Presidente onorario

18.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

18.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di rapporti con altri Enti.

Art. 19 Controllo e vigilanza

19.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

19.2 L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.3 L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d'impresa, anche ricorrendo a propri Soci secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente

19.4 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.

19.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

19.6 L'Associazione accetta le direttive e gli accertamenti dell'Arci Aps così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'Arci aps.

Art. 20 Scioglimento della Pro Loco

20.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

Senza Colucci
Angela Guaren

20.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad Arci Aps, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

20.3 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Art. 21 Riferimenti legislativi


21.1 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Art. 22 Norma transitoria


22.1 Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dei Soci tenutasi a PICARELLI il 11 ottobre 2020, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.


AVELLINO – Fraz. PICARELLI li 11/10/2020

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO





Alenia eduecin

Enrico Man



Guariseo Ina/c